

Nel 2010, inoltre, il Punto Nazionale di Contatto per le qualifiche professionali ha proseguito il lavoro di informazione e di assistenza al cittadino (dell'Unione e non), nell'"iter" di riconoscimento, fornendo in particolare informazioni relativamente ai regimi di riconoscimento, alle Autorità competenti alle quali rivolgersi, ai documenti da produrre ecc. (nel corso dell'anno sono state fornite circa 2000 risposte). Molto intensa è stata anche la cooperazione con i Punti nazionali di contatto degli altri Stati membri, al fine sia di risolvere eventuali questioni problematiche, sia di mettere il cittadino a conoscenza delle legislazioni degli altri Stati membri e in contatto con le Autorità competenti dei diversi Paesi. Va segnalato, infine, che sempre più il lavoro del Punto nazionale di contatto si sta estendendo alla tematica dei riconoscimenti accademici dei titoli di studio, la cui disciplina, pur non rientrando direttamente nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, interferisce con essa in modo diretto e costante.

1.3 Imprese e mercato interno

Sul versante specifico dell'intervento europeo a favore delle imprese, il 2010 ha fatto registrare sviluppi particolarmente significativi e strettamente interrelati, anche in considerazione del mutato contesto istituzionale, segnatamente dei nuovi poteri in materia di politica industriale attribuiti alla Commissione europea dall'art. 173 TFUE.

In primo luogo, la Commissione ha varato le linee di una nuova politica industriale europea, con la presentazione dell'iniziativa-faro "Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione: riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità", parte della Strategia "Europa 2020". L'iniziativa contiene orientamenti strategici e proposte specifiche, basate su una combinazione di azioni orizzontali e settoriali, volte a promuovere una base industriale dinamica e competitiva a livello internazionale, che favorisca la ripresa economica e l'aumento dell'occupazione, assicuri posti di lavoro ben retribuiti, faccia un uso efficiente delle risorse e riduca le emissioni di carbonio.

In occasione dei dibattiti svolti sul tema, il Consiglio Competitività ha individuato come prioritarie per l'attuazione della nuova politica industriale europea alcune tematiche, tra le quali la complementarietà tra le azioni orizzontali e quelle settoriali; l'innovazione; le piccole e medie imprese; la transizione verso un'economia industriale a basse emissioni di carbonio; il sistema di standardizzazione; i cluster e le reti di imprese; la dimensione esterna della competitività e il ruolo del Consiglio Competitività nel quadro della *governance* economica europea.

L'Italia ha accolto con favore l'iniziativa-faro della Commissione, condividendo la necessità di sviluppare e promuovere una base industriale solida e diversificata in Europa anche per sostenere l'uscita dalla crisi economica. Da parte italiana sono considerati particolarmente importanti i seguenti aspetti: le misure per accompagnare il sistema manifatturiero esistente nella transizione verso l'economia verde, le azioni per facilitare l'accesso alla finanza e al credito, soprattutto per le piccole e medie imprese, l'esigenza di ammodernare le regole sugli aiuti di Stato, in modo da poter contribuire a guidare le trasformazioni industriali, e le misure volte a favorire i distretti, le reti di impresa e le filiere. È inoltre necessario migliorare il dialogo e la collaborazione del Consiglio Competitività con altre formazioni consiliari, in rapporto ad iniziative riconducibili ad altre politiche settoriali che hanno ricadute sulla competitività industriale (dal

made in alle emissioni dei veicoli commerciali leggeri, dagli accordi commerciali bilaterali alla regolamentazione energetica).

La Commissione ha poi adottato una seconda iniziativa-faro, "Unione per l'Innovazione", frutto di un lavoro congiunto tra i Commissari responsabili dell'industria e dell'imprenditoria (il Vice Presidente Antonio Tajani) e della ricerca (Geoghegan Quinn). L'iniziativa, strettamente connessa a quella sulla politica industriale, mira a sviluppare un approccio strategico integrato e condiviso per l'innovazione, in una prospettiva di medio-lungo periodo, e si basa su alcuni assi prioritari di intervento: la formazione e lo sviluppo delle competenze; la concentrazione degli strumenti finanziari europei; il miglioramento dell'accesso ai finanziamenti per le imprese innovative; la promozione del potenziale creativo; la costituzione di un mercato unico dell'innovazione; la realizzazione di partenariati.

1.3.1 Diritto societario

Sul piano più specificamente legislativo è proseguita nel 2010, seppure con esiti altalenanti, l'attività di revisione del diritto societario. In particolare, si sono arrestati i negoziati sul progetto di Regolamento sulla Società privata europea (SPE), soprattutto per l'atteggiamento intransigente della Germania (appoggiata dai Paesi nordici) relativamente all'istituto della partecipazione dei dipendenti della società alla gestione dell'impresa, punto molto delicato che, presente anche nella disciplina della Società europea (SE), introdotta con il Regolamento 2001/2157/CE, ne ha finora rappresentato un ostacolo al suo pieno utilizzo nei Paesi che non conoscono tale istituto partecipativo, e segnatamente in Italia.

Malgrado gli ostacoli incontrati dal Regolamento SPE (da approvarsi all'unanimità in quanto la base giuridica è l'art. 352 TFUE), la Commissione nel corso del 2010 ha avviato un processo di consultazione pubblica sull'opportunità di adottare un regolamento europeo di disciplina della Fondazione europea (sempre ai sensi dell'art. 352 TFUE). Si tratta di un'iniziativa cui l'Italia guarda con attenzione e interesse, come il Governo ha precisato in sede di Comitato consultivo della Commissione europea sul diritto societario (CLEG).

Nella stessa sede, l'Italia ha fattivamente appoggiato il progetto per l'Interconnessione del Registro delle Imprese, oggetto delle Conclusioni del Consiglio del 25 maggio 2010. Il progetto è importante in quanto si darebbe attuazione piena alle direttive "societarie", per offrire informazioni indispensabili in materia di attività transfrontaliere delle imprese, di vita delle società (apertura o chiusura delle filiali o succursali), di società europea (SE), di SPE (qualora ne fosse adottato il regolamento istitutivo), o ancora di direttiva sulla *transparency* (sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato). Già con il progetto BRITE si era cercato di sviluppare e attuare un modello innovativo di interoperabilità, piattaforma di servizi ICT e strumento di gestione per i registri di imprese in tutta l'Unione europea.

Il progetto di interconnessione tiene conto, altresì, dell'utilizzo del sistema IMI (*Internal Market Information System*). La Commissione intende infatti ampliare il sistema anche ad altri settori, ed in particolare proprio al diritto societario, per permettere il colloquio e la cooperazione amministrativa in materia tra le pubbliche amministrazioni.

Nel corso della riunione *high level* del CLEG di novembre 2010 si è dato ad ogni modo avvio ad un processo generale di revisione del diritto societario europeo, prevedendo la costituzione di un gruppo di lavoro costituito dei maggiori esperti nazionali in materia.

1.3.2 Proprietà intellettuale

Nel campo della proprietà intellettuale, nel 2010 il Consiglio Competitività ha adottato una risoluzione sul miglioramento della tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno. Tra i punti qualificanti della risoluzione figura il rafforzamento dell'Osservatorio europeo sulla contraffazione – incaricato tra l'altro di pubblicare un rapporto annuale sull'impatto della contraffazione sul mercato interno – e la creazione di un sistema di allarme rapido. Il Consiglio ha inoltre adottato conclusioni sul futuro sistema dei marchi nell'Unione europea.

Nel corso dell'anno sono inoltre proseguiti, come si già ricordato, i lavori sulla creazione del brevetto dell'Unione europea, con particolare riguardo al regime linguistico delle traduzioni del brevetto.

Dopo le Conclusioni approvate nel dicembre 2009 dal Consiglio Competitività con l'accordo politico sul regolamento istitutivo del brevetto, infatti, nel giugno 2010 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento sul regime linguistico del brevetto, destinata a completare il dossier. La proposta, basata sul trilinguismo (inglese, francese, tedesco), non è stata ritenuta accettabile in particolare dall'Italia e dalla Spagna. Nonostante il tentativo della Presidenza belga di giungere a un accordo politico, il Consiglio Competitività straordinario del 10 novembre non è riuscito a trovare il consenso unanime necessario in materia. E su impulso di alcuni Stati membri, il 14 dicembre la Commissione ha avanzato la proposta di procedere avanti lo stesso nel quadro di una cooperazione rafforzata.

Il Governo italiano, come d'altronde quello spagnolo, si è fermamente opposto a tale soluzione, ritenendola, oltre che chiaramente volta ad escludere alcuni Stati membri, discriminatoria e lesiva degli interessi delle imprese nazionali e quindi incompatibile con il mercato interno. A giudizio dell'Italia, peraltro, essa costituirebbe un pericoloso precedente, che potrebbe essere esteso anche ad altri settori in cui i Trattati hanno previsto l'unanimità del Consiglio. Il Governo ha perciò ribadito la volontà di lavorare ad una soluzione consensuale ed equilibrata, che consenta una generalizzata accessibilità di tutti i brevetti anche in lingua inglese - con effetto giuridico vincolante anche per il regime delle controversie - e che definisca un regime modificabile solo con decisione del Consiglio.

CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUL REGIME DELLE TRADUZIONI DEL BREVENTO DELL'UNIONE EUROPEA.

Il 1° luglio 2010 la Commissione europea ha presentato una proposta che prende modello il regime linguistico (inglese, francese e tedesco) in vigore nell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB).

Secondo la Commissione, oggi, un brevetto europeo convalidato, ad esempio, in 13 paesi, costa non meno di 20.000 euro, di cui quasi 14.000 derivano dai costi di traduzione. Ciò rende un brevetto europeo 10 volte più caro di un brevetto americano, che costa circa 1.850 euro. In base all'analisi d'impatto della nuova proposta di regolamento i costi amministrativi per un brevetto dell'Unione europea valido per i 27 Stati membri sarebbero inferiori a 6.200 euro, di cui solo il 10% sarebbe dovuto a costi di traduzione.

Nel corso del negoziato la delegazione italiana ha più volte e con varie argomentazioni contestato, anche sulla base di dati verificabili, l'analisi d'impatto della Commissione - che ha trascurato anche il reale peso economico dell'Italia in campo brevettuale - dando luogo ad una valutazione parziale, discriminatoria e, quindi, inaccettabile. I costi di traduzione prospettati dalla Commissione nella sua valutazione d'impatto sono apparsi superiori a quelli reali, come è stato dimostrato in un documento predisposto dall'Italia e mai contestato dalla Commissione.

La Commissione, nella sua analisi di impatto, ha peraltro escluso l'opzione *english only* che è, invece, quella maggiormente conveniente in base ai dati economici reali. In effetti, se non si prendono in considerazione i brevetti rilasciati a soggetti di madre lingua francese e tedesca, il 96% delle richieste di brevetto rivolte all'Ufficio europeo dei brevetti adotta la lingua inglese. Pur riconoscendo che l'*english only* è opzione considerata con grande interesse da molti Stati Membri, in quanto più semplice ed economica, la Commissione la esclude perché ciò obbligherebbe l'UEB a modificare il suo regime linguistico.

La Commissione non ha nemmeno approfondito, nel dettaglio, i costi e gli investimenti necessari per sviluppare un sistema efficace di traduzione automatica dei brevetti¹⁰. Quello attualmente operativo nell'UEB e negli Uffici nazionali presenta ancora, infatti, enormi difficoltà, dopo oltre 5 anni dall'avvio del relativo progetto, e comporta investimenti e tempi ben più consistenti rispetto a quelli oggi prospettati, con il *vulnus* di non assumere, anche a regime, una connotazione e un valore giuridicamente vincolanti.

La Commissione non ha operato, inoltre, nessuna valutazione di impatto sul mercato interno del regime trilinguistico in termini di costi industriali cui saranno sottoposte molte imprese e di benefici di cui, invece, fruiranno le imprese appartenenti "all'area

¹⁰ La Commissione sostiene anche un progetto (PLuTO) per la traduzione automatica dei brevetti che copre tutte le lingue ufficiali dell'UE e le disposizioni di attuazione applicabili al sistema di traduzione automatica dovrebbero essere stabilite dal Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione dell'UEB, composto da rappresentanti dell'Unione europea e da tutti gli Stati membri. Sullo scorso del 2010, è stato stipulato, inoltre, un accordo tra Google e l'Ufficio europeo dei brevetti in base al quale il motore di ricerca avrà accesso a più di 1,5 milioni di documenti brevettuali depositati presso l'UEB e, a sua volta, metterà a disposizione la sua tecnologia di traduzione automatica.

Tale accordo dovrebbe anche facilitare il processo decisionale degli Stati europei che vogliono semplificare l'introduzione di un brevetto dell'Unione europea unico, a costi convenienti e prevedibili.

trilinguistica privilegiata". È evidente, infatti, che gli operatori economici la cui lingua di lavoro sia una delle tre ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti disporranno di un vantaggio, in termini di competitività, considerevole, potendo svolgere la loro attività brevettuale sulla base sempre e, almeno in parte, della propria lingua, riducendo, di conseguenza, i propri costi industriali. Al contrario, se si considera la condotta industriale passiva rappresentata dall'osservanza dei diritti di proprietà industriale, gli operatori economici non di lingua inglese, francese e tedesca dovranno sopportare costi maggiori rispetto ai loro concorrenti, perché dovranno tradurre i brevetti altrui nella loro lingua di lavoro (italiano, spagnolo, ungherese, polacco ecc...).

Nonostante gli sforzi della Presidenza belga, che ha formulato una serie di proposte per ridurre il carattere discriminatorio del sistema proposto dalla Commissione, il Consiglio Competitività ha constatato la mancanza di un accordo unanime e nella riunione del 10 dicembre ha discusso dell'idea di avviare una cooperazione rafforzata basata sulla proposta della Commissione, avanzata da 12 Paesi dell'Unione (Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Svezia e Regno Unito). E ciò benché Italia e Spagna, pur riaffermando l'impegno al varo del brevetto, necessario per «promuovere l'innovazione e centrare gli obiettivi della strategia di sviluppo e crescita di Europa 2020», avessero definito, con una lettera congiunta del 7 dicembre, l'eventuale utilizzo della cooperazione rafforzata come «un'iniziativa che rischia di ampliare il divario fra i Paesi europei», senza che si sia effettivamente esplorata «ogni possibilità di negoziato per arrivare a una soluzione di consenso».

Al riguardo, non si può tacere, anche la valenza "politica" e non solo tecnica di una scelta di questo tipo - palesemente problematica per alcuni Stati membri, in particolare, proprio per Italia e Spagna - che rischia di creare un'Europa e un mercato interno a più velocità, soprattutto in un settore di punta per l'innovazione, quale è quello della tutela della proprietà industriale e in un contesto economico dove sono ancora deboli i segnali di ripresa.

Il 14 dicembre, immediatamente dopo il Consiglio Competitività, la Commissione ha dal canto suo adottato la proposta di decisione di autorizzazione alla cooperazione rafforzata.

Per quanto riguarda invece la pirateria *on line*, il 22 settembre 2010 il Parlamento europeo ha adottato una Relazione sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno. Il documento traccia l'orizzonte entro cui si dovrà elaborare la futura legislazione europea in materia, in vista della creazione di un quadro normativo armonizzato ed efficace.

Con tale Relazione il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a proporre una strategia globale in materia, che elimini le barriere alla creazione di un mercato unico nel mondo *on line* e adegui il quadro legislativo europeo in materia di diritti di proprietà intellettuale alle tendenze attuali nella società e agli sviluppi tecnologici. Viene anche chiesto di riflettere sui metodi per facilitare l'accesso dell'industria al mercato digitale senza confini geografici, affrontando, con urgenza, il rilascio di licenze multi-territoriali e l'armonizzazione della legislazione sul diritto d'autore. Un sistema di licenze panuropee, infatti, dovrebbe fornire ai consumatori l'accesso alla più ampia scelta possibile di contenuti, compresi i repertori locali.

La Relazione definisce inoltre la copia privata un'eccezione al sistema generale del diritto d'autore. Come è noto, la legislazione sul *copyright* disciplina l'uso che viene fatto della copia privata, cioè della copia di cui dispone chi fruisce legittimamente dei contenuti. Le tecnologie digitali, riducendo drasticamente i costi di produzione e di distribuzione, hanno posto le condizioni per la diffusione e la proliferazione di copie derivate da quelle originali perfettamente identiche e in numero illimitato. La normativa vigente a livello europeo e internazionale è basata sul principio che la riproduzione delle copie è, di fatto, limitata ad un certo numero e consentita per il solo uso personale, non potendo tali copie essere messe in circolazione su larga scala, né raggiungere il pubblico nel suo insieme in alcun modo. La normativa non poteva prevedere che lo sviluppo delle tecnologie digitali avrebbe permesso la diffusione e la proliferazione delle copie derivate dagli originali, garantendo, allo stesso tempo, la qualità e l'assoluta similarità della copia con l'originale. La diffusione delle nuove tecnologie ha sbilanciato il rapporto fra il consumatore, al quale la tecnologia, oggi, offre una straordinaria possibilità di utilizzo e di legittima copia privata del prodotto acquistato legalmente e il titolare dei diritti, che sempre meno ha la possibilità di gestire la distribuzione del contenuto attraverso il controllo del supporto fisico. Alla luce sia della facilità di riproduzione, che della qualità e della quantità delle riproduzioni possibili, la tutela dei diritti esclusivi degli autori e dei diritti connessi di produttori e distributori e la contemporanea necessità di tutelare il diritto alla copia privata in ambito digitale costituiscono uno degli aspetti più complessi ed economicamente rilevanti dell'industria dei contenuti.

La Relazione prosegue chiedendo alla Commissione di proseguire gli sforzi per compiere progressi nei negoziati relativi all'accordo ACTA (*Anti-counterfeiting trade agreement*), tenendo pienamente conto della posizione del Parlamento europeo, e di assicurare che le disposizioni dell'ACTA siano pienamente conformi all'*acquis* dell'Unione in materia diritti di proprietà intellettuale e dei diritti fondamentali. Vi si auspica, inoltre, che la Commissione istituisca un *helpdesk* sulla proprietà intellettuale nei paesi terzi (in particolare, in India e Russia), per aiutare gli imprenditori europei a far valere i loro diritti e per combattere più attivamente l'ingresso nel mercato interno dell'Unione europea di merci contraffatte provenienti da questi paesi.

1.3.3. Appalti pubblici

Iniziativa della Commissione europea in materia di concessioni

Nel corso del 2010 la Commissione europea ha lanciato una nuova consultazione, che fa seguito a quella già avviata nel 2007, sull'opportunità di introdurre una disciplina specifica in materia di concessioni di servizi, attualmente non direttamente disciplinate dalle Direttive n. 17 e n. 18 del 2004. Peraltro, sulla base dei risultati degli studi commissionati dalla Commissione e delle consultazioni degli *stakeholders*, appare come in relazione a tali concessioni, negli Stati membri la conformità ai principi di parità di trattamento, non

discriminazione e trasparenza (principi comunque vincolanti, in quanto derivanti dal Trattato) vari notevolmente e soprattutto non sia soddisfacente. Più in particolare, le informazioni relative all'aggiudicazione di concessioni di servizi non sono sempre soggette ad appropriata pubblicazione, risultando perciò difficilmente accessibili ad operatori economici europei e finanche nazionali, con un evidente freno allo sviluppo di forniture transfrontaliere in tale settore.

La Commissione europea intende, pertanto, proporre regole chiare che permettano di migliorare l'accesso al mercato per le imprese europee, incoraggiando il ricorso al partenariato pubblico-privato per il conseguimento di un miglior rapporto qualità-prezzo, sia per gli utilizzatori dei servizi che per gli enti appaltanti.

Al riguardo, nel corso dell'anno si sono tenuti incontri bilaterali con i Paesi membri. Il Governo ha in tale occasione sottolineato l'esigenza di avviare una consultazione interna più approfondita, anche con le regioni, gli enti locali e le parti economiche e, in relazione alla recente giurisprudenza amministrativa in materia, ha evidenziato l'opportunità di specificare alcuni aspetti non ancora sufficientemente chiariti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, come, ad esempio, quelli relativi alla definizione di concessione e alla sua distinzione dal contratto di appalto. Mentre si è in linea di massima concordato con l'idea della Commissione di introdurre un obbligo generalizzato di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea per le concessioni di servizi sopra una determinata soglia, in ossequio al principio di trasparenza costantemente affermato dalla stessa giurisprudenza nazionale.

Cooperazione pubblico-pubblico

Sempre nel corso del 2010 la Commissione europea ha avviato una consultazione anche sulla cooperazione *pubblico-pubblico* alla luce della normativa europea sugli appalti pubblici ed in particolare della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia, al fine di valutare se sia necessario un ulteriore chiarimento e approfondimento normativo del tema a livello europeo. Esistono infatti diverse forme di cooperazione, alle quali, se ricorrono le condizioni prescritte dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, non si applica la normativa europea sugli appalti: la cooperazione "verticale", nel caso in cui un'amministrazione realizzi finalità di interesse pubblico (anche in cooperazione con altre amministrazioni) tramite la creazione di una terza entità controllata alla quale venga affidata la realizzazione di un determinato compito (ente *in house*); e la cooperazione "orizzontale", nel caso in cui più amministrazioni pubbliche concludano un contratto per la realizzazione congiunta di un servizio pubblico che tutti i partner della cooperazione devono assicurare. Il Governo ha avviato una consultazione interna sull'argomento, effettuando una ricognizione delle problematiche relative alla realizzazione delle forme di cooperazione *pubblico-pubblico*, oltre che della normativa e della giurisprudenza nazionale in materia.

Dalla consultazione effettuata a livello europeo è emersa l'esigenza di una più chiara sistematizzazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, in modo da chiarire dubbi interpretativi e fornire orientamenti pratici alle stazioni appaltanti e agli operatori economici.

Appalti elettronici

La Commissione ha pubblicato nell'ottobre scorso il Libro verde sull'*e-procurement*, il quale dà conto dello stato di realizzazione del Piano di Azione sull'*e-procurement* lanciato dalla stessa Commissione nel 2004. L'analisi è finalizzata principalmente: a identificare i principali strumenti e le strutture messe in atto a livello nazionale per fornire supporto all'*e-procurement*; a misurare l'efficacia delle misure contenute nel piano d'azione del 2004; a fornire la base per identificare azioni ulteriori, in particolare a livello dell'Unione europea, che possano essere utili per garantire agli operatori economici la partecipazione alle procedure di appalti elettronici nel mercato unico.

Dal rapporto di valutazione si evince un incremento, nel periodo 2004-2010, dell'utilizzo degli strumenti di *e-procurement*, anche se i risultati variano da un Paese membro all'altro. In linea generale l'uso degli appalti elettronici resta molto al di sotto del target inizialmente previsto (50% nel 2010). Risultano invece maggiormente utilizzate le procedure elettroniche di pubblicazione del bando o dell'avviso di gara e di presentazione dell'offerta o di candidatura elettronica; nella fase di post-aggiudicazione gli studi dimostrano i vantaggi in particolare della fatturazione elettronica. Tra i principali punti di debolezza che emergono dal rapporto di valutazione, vi è il fatto che il piano d'azione è uno strumento di "soft law" e pertanto non ha forza vincolante.

Nel novembre 2010 la Commissione ha organizzato un convegno su tali tematiche, al quale il Governo ha partecipato con qualificati rappresentanti. In prospettiva la Commissione pone tre obiettivi: disporre di un contesto legale-politico di sostegno anche tramite l'utilizzo di incentivi; garantire l'uso degli strumenti di *e-procurement* in conformità alle legislazioni europee sugli appalti; agevolare l'utilizzo dell'*e-procurement* e diffondere soluzioni interoperative soprattutto per gli appalti transfrontalieri. Infine la Commissione ha lanciato alcuni punti di discussione da approfondire con i Paesi membri: se la realizzazione dell'*e-procurement* sia una priorità strategica e se la legislazione europea possa essere utilizzata per sviluppare l'uso dell'*e-procurement*.

Valutazione globale della legislazione sugli appalti pubblici

Ancora nel 2010 la Commissione ha avviato un processo di valutazione di impatto delle direttive in materia di appalti pubblici, finalizzato ad esaminare l'attuazione delle disposizioni e l'esperienza delle amministrazioni aggiudicatrici e degli operatori economici alla luce del quadro normativo esistente, nonché ad analizzare l'impatto della legislazione relativa agli appalti sulla concorrenza, in particolare indagando se la trasparenza introdotta abbia favorito la concorrenza e il commercio. Dai primi dati rilevati emerge che la percentuale di apertura dei mercati nazionali agli appalti transfrontalieri rimane alquanto bassa (circa l'1,4%), e che il mercato degli appalti pubblici è più chiuso rispetto a quello privato.

Nel contesto della valutazione, la Commissione ha avviato peraltro una serie di studi tematici, quali: la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici (studio concluso ad ottobre 2010); le strategie in materia di appalti transfrontalieri; l'analisi costi/benefici delle procedure introdotte dalle direttive; le iniziative assunte a livello nazionale per l'utilizzo degli appalti pubblici al fine di conseguire obiettivi di altre politiche, quali sostenibilità ambientale, considerazioni sociali e innovazione.

Sistema informativo on line e-Certis

Nel mese di ottobre del 2010 è entrato poi in funzione il sistema *on line* e-Certis. Si tratta di una guida che contiene i documenti e i certificati che devono essere presentati dalle imprese che intendono partecipare ad appalti pubblici banditi dai singoli Stati Membri. E-Certis, che a regime sarà disponibile in 21 lingue ufficiali dell'Unione, è frutto di un'iniziativa comune della Commissione europea (che mette a disposizione e amministra il sistema) e degli Stati membri, i quali, attraverso gruppi redazionali nazionali, assicurano che le informazioni contenute siano complete, esatte e aggiornate. Si tratta quindi di un importante strumento di supporto per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici, il quale, pur non possedendo valenza giuridica, potrà comunque facilitare la partecipazione agli appalti transfrontalieri.

L'avvio del sistema nei tempi previsti testimonia per l'Italia l'ottimo lavoro svolto in sinergia da tutte le Amministrazioni centrali, che hanno collaborato a fornire le informazioni che implementano la banca dati, la cui validazione è rimessa alla responsabilità del Dipartimento per le politiche comunitarie in cooperazione con l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Presidenza italiana del Public Procurement Network (PPN).

Nel corso del 2010 è proseguita l'attività della Presidenza italiana del *Public Procurement Network* (PPN)¹¹, assunta nel 2009 dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con il supporto del Dipartimento per le politiche comunitarie.

In particolare, nel contesto del rafforzamento della cooperazione tra Paesi partecipanti con riguardo allo scambio di informazioni e buone pratiche sulla concreta applicazione della normativa sugli appalti, la Presidenza ha realizzato gli obiettivi fissati nel programma di lavoro per il 2010. In particolare, è stato completamente aggiornato e rinnovato il sito web ufficiale della Rete PPN con la creazione di un'area riservata in cui i componenti del PPN possono condividere informazioni e documenti su questioni di comune interesse. È stato, altresì, completato lo studio

¹¹ Il *Public Procurement Network* (PPN) è una rete di cooperazione internazionale istituita con l'obiettivo di contribuire all'armonizzazione e attuazione della normativa europea in materia di appalti pubblici attraverso un costante confronto, scambio di *best practices* e anche risoluzione informale di dispute transfrontaliere. Alla Rete partecipano tutti i Paesi membri dell'Unione europea, dello Spazio Economico Europeo, nonché i Paesi in fase di adesione o pre-adesione, o comunque impegnati al rispetto dei principi europei in base ad accordi specifici con l'Unione europea. La Commissione europea fornisce un significativo supporto alla Rete partecipandovi con lo status di osservatore.

comparato sul recepimento della Direttiva ricorsi nei Paesi membri ed è stata avviata, in cooperazione con la Commissione europea, la medesima riconoscenza sul recepimento, negli ordinamenti nazionali, della direttiva appalti difesa e sicurezza, in linea con quanto concordato nel corso della Conferenza internazionale organizzata dalla Presidenza italiana a Roma il 15 ottobre 2009. Nel corso della stessa Conferenza la Presidenza ha lanciato uno studio comparato per la riconoscenza delle strutture e delle procedure esistenti in materia di appalti pubblici in Europa; a tal fine la Presidenza ha predisposto un questionario trasmesso a tutti i componenti del *Network*. Nel luglio 2010, infine, si è tenuta la Sessione plenaria, nel corso della quale sono stati illustrati gli esiti dello studio, il quale è stato pubblicato in lingua inglese nel dicembre 2010. Esso contiene un'approfondita indagine comparata sui diversi sistemi normativi e strutture di riferimento in materia di appalti in 31 paesi (i 27 membri dell'Unione più Macedonia, Norvegia, Svizzera e Turchia). Esso si pone come utile supporto alle attività in corso della Commissione relativamente alla valutazione delle direttive europee in materia di appalti pubblici.

1.3.4. Aiuti di Stato

Aiuti di Stato temporanei

Il 2010 è stato caratterizzato, sotto il profilo degli aiuti di Stato, dall'attuazione delle misure autorizzate dalla Commissione europea per far fronte alla crisi economica e finanziaria degli Stati membri.

Al riguardo va preliminarmente ricordata l'adozione del DPCM 3 giugno 2009¹² – attuativo della Comunicazione 2009/C 83/01, pubblicata sulla *GUUE* del 7 aprile 2009 – che aveva previsto la possibilità di concedere aiuti di Stato temporanei alle imprese (con l'eccezione delle imprese agricole e del settore pesca). Le tipologie di aiuti temporanei ivi previste e autorizzate dalla Commissione europea¹³ sono:

- a) aiuti di importo limitato, cioè aiuti nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

Questa tipologia di aiuto può essere concessa sotto qualsiasi forma (sovvenzioni dirette, contributi in conto interessi, prestiti,

¹² Sull'attività del Governo in materia di interventi anticrisi nel 2009, si consulti la pertinente relazione al Parlamento e il sito internet del Dipartimento per le politiche comunitarie: <http://www.politichecomunitarie.it/attivita/16717/aiuti-temporanei-anticrisci>.

¹³ Le varie tipologie di aiuto sono state autorizzate dalla Commissione con separate decisioni:

- aiuti "di importo limitato", autorizzati con decisione C(2009)4277 del 28/05/2009;
- aiuti di stato sotto forma di garanzie, autorizzati con decisione C(2009)4289 del 28/05/2009;
- aiuti di stato sotto forma di tasso di interesse agevolato, autorizzati con decisione C(2009)4376 del 29/05/2009;
- aiuti di stato per la produzione di «prodotti verdi», autorizzati con decisione C(2009)8406 del 26/10/2009;
- aiuti di Stato a favore degli investimenti di capitale di rischio di piccole e medie imprese, autorizzati con decisione C(2009)4117 del 25/05/2009.

aiuti concessi nell'ambito di regimi di garanzia, aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, ecc.).

- b) aiuti di stato sotto forma di garanzie e aiuti di stato sotto forma di tasso di interesse agevolato, i cui criteri di concessione sono stati sensibilmente modificati rispetto a quelli previsti nelle relative discipline in vigore, per consentire interventi di consistenza maggiore in favore delle imprese;
- c) aiuti di stato per la produzione di «prodotti verdi», ossia di prodotti a ridotto impatto ambientale, concedibili solo sotto forma di riduzione del tasso d'interesse sui prestiti che vengano erogati per finanziarne la produzione di nuovi prodotti rispondenti a livelli di compatibilità ambientale più elevati rispetto agli standard obbligatori;
- d) aiuti di Stato a favore degli investimenti in capitale di rischio di piccole e medie imprese.

Nel 2010 il DPCM ha dovuto essere modificato per dare attuazione alla Comunicazione della Commissione europea, che ha esteso al settore della produzione agricola primaria la possibilità di concedere aiuti temporanei di importo limitato, nel limite di 15.000 euro per impresa nel triennio di riferimento (1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2010). Dopo la rituale notifica alla Commissione per la prevista valutazione di conformità europea e la conseguente autorizzazione con decisione della Commissione del 2 febbraio, il relativo DPCM di modifica (del 13 maggio 2010) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dal canto suo, il monitoraggio degli effetti degli aiuti di Stato temporanei nel contesto della crisi economica e finanziaria si è svolto in due fasi ed ha avuto come esito due distinte relazioni alla Commissione europea:

- la prima relazione, di aprile 2010, ha avuto carattere straordinario, in quanto è stata svolta sulla base di una espressa richiesta della Commissione, al fine di poter valutare la opportunità di prorogare la validità della comunicazione sugli aiuti temporanei oltre il 31 dicembre 2010;
- la seconda relazione, di ottobre 2010, era prevista dall'art. 9 del DPCM 3 giugno 2009 ed è stata effettuata sulla base di un sintetico questionario della Commissione europea, tendente ad accettare i volumi di spesa relativi alle diverse tipologie di aiuti temporanei.

Sulla base dei dati pervenuti in occasione delle relazioni, il Dipartimento politiche comunitarie ha sintetizzato la posizione governativa in un *position paper*¹⁴ trasmesso alla fine di ottobre alla Commissione, con cui si è chiesta la prosecuzione a tutto il 2011 del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Il documento ha segnalato la linea di continuità tra la crisi del settore bancario del 2008-2009 e la congiuntura negativa che ha investito le imprese, la cui difficoltà più evidente è stata il reperimento della liquidità necessaria per il loro fabbisogno finanziario, specie nei settori della produzione, del commercio e dei servizi e per le realtà imprenditoriali di più ridotte dimensioni. La riduzione, da parte delle

¹⁴ La relazione è rinvenibile sul sito del Dipartimento politiche comunitarie, all'indirizzo <http://www.politichecomunitarie.it/attività/17541/aiuti-di-stato-temporanei-la-posizione-dellitalia>

banche, di finanziamenti a breve, medio o lungo termine ha riguardato in particolare le micro, le piccole e le medie imprese, nei confronti delle quali si sono registrate revoche di fidi o peggioramenti delle condizioni generali di accesso al credito. A conferma di ciò, è stato rilevato che proprio le PMI hanno subito maggiormente la diminuzione del saldo di crescita demografica delle imprese e il calo occupazionale registratosi nel 2009 e nel 2010. L'utilizzo degli aiuti temporanei ha tenuto conto di tale contesto, tanto è vero che le misure di sostegno temporaneo sono andate a beneficio delle PMI, in misura del 98%. Inoltre, poiché la crisi ha intaccato il meccanismo di rapporto fiduciario tra il composito e parcellizzato tessuto dell'imprenditorialità di ridotte dimensioni e il sistema finanziario di riferimento, frequentemente caratterizzato da elementi localistici, l'intervento pubblico è stato effettuato a un livello locale molto prossimo alle realtà colpite dalla crisi. Conseguentemente, la gran parte delle misure di sostegno alle imprese sono state messe in atto dalle autorità regionali e, talvolta, provinciali, particolarmente nelle aree del nord e centro Italia.

La gran parte degli interventi realizzati in Italia ha utilizzato la forma del sovvenzionamento diretto - strutturato sugli aiuti di importo limitato e compatibile (fino a 500.000 euro ad impresa nel triennio 2008 – 2010) – e quella dell'aiuto sotto forma di garanzia. In linea di massima, tutte le misure mirate ad assicurare una maggiore garanzia dei prestiti, con conseguente minore assunzione di rischio da parte del sistema bancario, hanno reso più disponibili gli istituti di credito alla concessione di finanziamenti anche nel periodo di crisi.

La particolare duttilità d'impiego e la semplicità e immediatezza di gestione degli aiuti di importo limitato ha fatto sì che essi ben si adattassero alle necessità dei primi e più urgenti interventi e che rimanessero uno degli strumenti più utilizzati anche in seguito, insieme agli aiuti sotto forma di garanzia. A beneficiare degli aiuti temporanei è stato in gran parte il settore manifatturiero.

Gli interventi anticrisi sono stati finalizzati, in primo luogo, al contenimento degli effetti della crisi attraverso il rafforzamento della componente finanziaria delle imprese, che ha consentito loro di continuare a svolgere l'attività corrente, limitando la diminuzione dei livelli occupazionali, anche grazie al finanziamento di progetti di politiche attive del lavoro e di formazione (rivolta in particolare ai lavoratori in cassa integrazione).

In secondo luogo, gli interventi per le imprese che hanno fatto ricorso alle misure di aiuto temporaneo sono stati diretti all'incentivazione di investimenti nel breve/medio periodo, altrimenti irrealizzabili attraverso il ricorso alle ordinarie fonti di approvvigionamento finanziario.

Non sono mancati, infine, anche interventi volti ad accompagnare i processi di riorganizzazione aziendale o a favorire investimenti più produttivi e innovativi, in grado di creare nuova occupazione o di consolidare quella esistente.

Nonostante il complesso scenario economico e le connesse difficoltà, le risorse pubbliche impegnate per la concessione di aiuti temporanei sono

state relativamente limitate, in conseguenza della rigorosa politica di bilancio del Governo.

Dalle valutazioni delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti temporanei, è emerso un impatto positivo nel periodo più acuto della crisi per i settori a vantaggio dei quali sono state previste. Senza l'attivazione di puntuali e mirati interventi è del tutto verosimile ritenere che l'improvvisa restrizione del credito avrebbe avuto conseguenze più gravi di quanto non sia avvenuto, soprattutto con riguardo alle micro, piccole e medie imprese, nei confronti delle quali si sono registrati la maggioranza degli interventi di sostegno nel periodo di crisi.

La concessione degli aiuti di Stato temporanei, quindi, ha contribuito a mantenere le condizioni per l'erogazione di credito alle imprese da parte delle banche. Il Governo, segnalando le tendenze delle prospettive di accesso al credito per il 2011, ha evidenziato l'andamento differenziato della crisi, che nel mezzogiorno d'Italia ha cominciato a manifestare gli effetti più cruenti con quasi un anno di ritardo rispetto a quanto non si sia verificato nel resto del Paese e ha pertanto chiesto alla Commissione europea, come si è già detto, di prorogare le misure temporanee per il 2011, con riguardo agli aiuti di importo limitato, agli aiuti sotto forma di garanzie e agli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato.

Sulla base delle relazioni ricevute e delle richieste di tutti gli Stati membri, in data 2 dicembre 2010, la Commissione ha adottato una nuova Comunicazione che ha prorogato il quadro temporaneo degli aiuti di Stato anticrisi a tutto il 2011, con alcune modifiche. In particolare, gli aiuti di importo limitato possono essere concessi alle sole imprese che ne abbiano fatto richiesta entro il 31 dicembre 2010, e il massimale di 500.000 euro per impresa va calcolato nel periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2011.

Le altre misure temporanee sono state prorogate senza sensibili modifiche, salvo la loro inutilizzabilità quando destinatari sono le imprese in difficoltà. Le modifiche introdotte dalla Comunicazione del 2 dicembre hanno reso necessaria l'adozione il 23 dicembre 2010 di un nuovo DPCM, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2011.

Le singole tipologie di aiuto - aiuti di importo limitato (articolo 3), aiuti sotto forma di garanzie (articolo 4) e aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato (articolo 5) - sono state autorizzate dalla Commissione europea, con distinte decisioni rinvenibili sul sito www.politichecomunitarie.it

Monitoraggio delle procedure in materia di aiuti di Stato

L'attività di monitoraggio, attivata dal Dipartimento politiche comunitarie per risolvere i casi di procedure di indagine formale e di recupero, avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, ha avuto negli ultimi anni ulteriori e consistenti sviluppi sotto il profilo sia del coordinamento, che dell'attività di consultazione con tutte le amministrazioni interessate.

Queste ultime sono state rese, infatti, sempre più consapevoli della necessità di interloquire il più possibile con i Servizi della Commissione

europea, sia per fornire risposte tempestive alle richieste di informazioni, sia per fornire aggiornamenti sui modi e sui tempi dei procedimenti di recupero.

Il risultato di tale monitoraggio è riscontrabile nei risultati positivi ottenuti, sia sotto il profilo delle procedure di indagine formale, che sotto quello delle procedure di recupero. In particolare, il *trend* positivo che traspare dai dati concernenti le indagini formali avrà inevitabilmente ripercussioni sulla diminuzione dei casi di recupero, dal momento che questi ultimi originano in massima parte proprio da procedure di indagine formale non risolte positivamente.

A giugno 2008, le procedure di indagine formale aperte dalla Commissione europea a carico dell'Italia riguardavano 32 casi di presunti aiuti di Stato illegali e incompatibili.

A fine mandato, nel novembre 2010, dopo 29 mesi, il numero delle procedure d'indagine formale è stato ridotto di più del 60%, passando da 32 a 12.

Delle 20 procedure di indagine formale chiuse, 12 sono state definitivamente archiviate, mentre per le rimanenti 8, la Commissione europea ha adottato una decisione di recupero.

A giugno 2008, le procedure di recupero di aiuti di Stato illegali e incompatibili aperte dalla Commissione europea a carico dell'Italia riguardavano 22 casi di aiuti illegali e incompatibili.

Nel novembre 2010, dopo 29 mesi, il numero delle procedure di recupero è complessivamente diminuito del 10%, passando da 22 a 20, delle quali ben 8 derivano da indagini formali per le quali la Commissione europea ha adottato una decisione di recupero.

Si rappresenta in proposito che due dei casi computati fra i recuperi pendenti, riguardano misure per le quali il Tribunale dell'Unione europea aveva annullato le decisioni di recupero, senza tuttavia decidere nel merito. Successivamente la Corte di giustizia ha a sua volta annullato le due sentenze del Tribunale, rimettendo al Tribunale medesimo il giudizio per il merito e rendendo di nuovo efficaci le decisioni della Commissione europea. Ad oggi, quindi, le amministrazioni sono tenute ad effettuare il recupero anche per i due casi, in attesa che il Tribunale decida nel merito.

Il finanziamento pubblico dei Servizi d'interesse economico generale (SIEG)

A metà del 2010 la Commissione europea ha pubblicato sul sito internet della Direzione Generale della Concorrenza le relazioni triennali degli Stati membri sull'applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale (SIEG), previste dall'art. 8 della Decisione 2005/842/CE del 28 novembre 2005. La relazione italiana, di cui si è riferito nella relazione al Parlamento del 2009 è anche pubblicata sul sito del Dipartimento politiche comunitarie.

La citata decisione 2005/842/CE riguarda l'applicazione dell'art. 86, par. 2, TCE (ora art. 106 TFUE) agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale, ed è stata adottata dopo l'importante intervento della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza Altmark.

Essa fa parte del cosiddetto pacchetto Monti, che comprende altresì la disciplina degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (comunicazione 2005/C 297/04) e la direttiva 2006/111/CE della Commissione del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese.

Il 10 giugno 2010 la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sull'applicazione delle disposizioni europee in materia di SIEG, al fine di adempiere agli ulteriori impegni derivanti dal predetto pacchetto Monti e, in particolare, a quelli dettati dall'art. 9 della stessa decisione 2005/842/CE e dal punto 5 della comunicazione 2005/C 297/04, relativi alla necessità che la Commissione europea realizzi una valutazione di impatto sulla base di elementi concreti e dei risultati di ampie consultazioni che avrà effettuato basandosi in particolare sui dati forniti dagli Stati membri.

Ai fini della predetta consultazione, la Commissione europea ha elaborato un apposito questionario, rivolto oltre che alle autorità pubbliche, anche ai fornitori e utenti di servizi pubblici e loro associazioni, agli operatori, ai cittadini e a tutte le parti interessate, con il quale la stessa Commissione ha inteso, in particolare, acquisire il parere di tutte le parti interessate sull'applicazione del pacchetto SIEG.

Al riguardo, in seguito al coordinamento promosso dal Dipartimento per le politiche comunitarie con tutte le amministrazioni centrali e regionali, l'ANCI e l'UPI e con il contributo dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato¹⁵, si sono esaminate le tematiche di maggiore impatto derivanti dal predetto questionario, ed è stato predisposto un documento avente carattere generale, attraverso il quale si è rappresentata la posizione delle Autorità italiane sulla materia degli aiuti sotto forma di compensazione di oneri di servizio pubblico.

Il citato documento, che è stato trasmesso alla Commissione europea in data 7 ottobre 2010 ed è pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche comunitarie, in una prima parte fa un'analisi delle esperienze maturate e delle difficoltà incontrate nell'applicazione delle regole in materia - dall'adozione del pacchetto Altmark ad oggi - e nella seconda parte, formula una prima riflessione sulle possibili ipotesi di modifica, e eventualmente di semplificazione delle regole che presidiano i rapporti fra la materia degli aiuti di Stato e quella dei servizi pubblici.

Il contributo prende spunto dalle novità introdotte dal Trattato di Lisbona e sottende la necessità del coinvolgimento di tutti gli Stati membri e di tutte le Direzioni Generali della Commissione europea, non soltanto quindi della Direzione Generale per la Concorrenza. Esso, inoltre, è uno

¹⁵ L'AGCM ha anche reso un parere, su richiesta del Dipartimento per le politiche comunitarie, pubblicato sul bollettino del 11 ottobre 2010, con il numero AS761.

spunto per risolvere le difficoltà applicative e le incertezze sull'esatta portata di alcune delle disposizioni europee che regolano la materia dei SIEG, emerse a livello nazionale già in occasione della elaborazione della relazione triennale e riscontrabili anche nelle relazioni degli altri Stati membri.

Nel documento in parola le Autorità italiane hanno sottolineato, tra l'altro, la necessità che - fermo restando il ruolo degli Stati membri nella individuazione, organizzazione, disciplina ed erogazione del servizio - le regole poste a salvaguardia della concorrenza siano strutturate ed organizzate in coerenza con l'esigenza della massima certezza giuridica, secondo principi di immediatezza, trasparenza e semplicità e con l'esigenza della riduzione e della semplificazione degli oneri burocratici, il cui costo grava, in ultima analisi, sugli utenti dei servizi pubblici (pagamento delle tariffe) o sull'intera collettività (prelievo fiscale).

In quest'ottica, il documento rileva che l'impatto amministrativo delle regole di tutela della concorrenza deve essere effettivamente proporzionato alle dimensioni dei fenomeni i cui effetti distorsivi si intende limitare.

In tal senso, viene sottolineata l'opportunità di esplorare l'ipotesi secondo la quale il carattere puramente locale dei SIEG è idoneo a determinare una sorta di soglia di non rilevanza del SIEG medesimo, sotto il profilo europeo.

Al riguardo, il documento esamina il criterio della "popolazione interessata" come uno dei possibili meccanismi per l'attuazione della proposta, rilevando la necessità che tale criterio sia configurato in maniera tale da evitare il rischio che una attività economica, contendibile sul mercato, sia affidata ad un operatore (pubblico o privato) del mercato in questione a discapito dei principi del mercato interno.

Sotto il profilo dell'affidamento del servizio, le Autorità italiane hanno inoltre evidenziato come, se è vero che sul piano dell'astrattezza giuridica, lo svolgimento di procedure a evidenza pubblica non esclude, con assoluta certezza, la eventuale sussistenza di aiuti di Stato in favore dell'impresa selezionata, tuttavia esse, di norma, selezionando il fornitore più efficiente, rendono superflua la verifica della congruenza fra la compensazione ricevuta e i costi dell'impresa aggiudicataria e, di conseguenza, della sussistenza di una sovra-compensazione (verifica del cosiddetto terzo criterio Altmark).

In tal senso il documento rileva come la gara potrebbe rappresentare il rimedio più idoneo a superare le difficoltà applicative del terzo criterio, che la pregressa esperienza sulla applicazione del *test Altmark* ha fatto emergere. Più precisamente il documento mette in luce come l'espletamento della gara per l'attribuzione di un SIEG potrebbe costituire una presunzione assoluta di rispetto del terzo criterio, il che oltre a garantire certezza giuridica agli operatori potrebbe costituire un incentivo all'utilizzo delle procedure di gara.

Viene inoltre proposto, come peraltro suggerito dal più volte citato rapporto Monti ("Una nuova strategia per il Mercato Unico – Al servizio dell'economia e della Società europea" del 9 Maggio 2010), di adottare procedure di gara che abbiano caratteristiche di maggiore flessibilità, in